



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **12** del 16.01.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dotazione organica e individuazione fabbisogno di personale per il triennio 2017/19.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
PEZZOTTI AMILCARE	P
RAFFELLI RAMONA	P
ALBERTINI ARTURO	P
VIVENZI ELENA	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe Andreoli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione dotazione organica e individuazione fabbisogno di personale per il triennio 2017/19.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta comunale n.107 del 01.07.2009 è stata modificata e definita la dotazione organica di questo Ente;

che con delibera di Giunta comunale n.110 del 08.07.2009 è stata ulteriormente modificata la dotazione organica di questo Ente;

che con delibera di Giunta comunale n.237 del 17.11.2010 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n.262 del 01.12.2010 è stata rettificata la deliberazione di giunta comunale n. 237/2010 senza che, tuttavia, fossero apportate modifiche alla dotazione organica;

che con delibera di Giunta comunale n.178 del 22.08.2011 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n.113 del 21.05.2012 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n. 163 del 16.06.2014 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

che con delibera di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 02.02.2015 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale dando atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 20.10.2014 non vi erano cambiamenti;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 15.02.2016 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in

relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 03.03.2016 è stata rettificata la deliberazione di giunta comunale n.27/2016 ed è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale;

che con deliberazione di Giunta comunale n.235 del 24.10.2016 è stato deciso di modificare la dotazione organica di questo Comune approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 15.02.2016 e successivamente rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 03.03.2016, nel senso di trasformare il posto di operaio professionale di categoria B (vacante) in un posto di istruttore amministrativo di Categoria C da destinare agli uffici dell'Area contabile amministrativa;

che con deliberazione di Giunta comunale n.248 del 07.11.2016 è stato deciso di rettificare la deliberazione di Giunta comunale n. 235 del 24.10.2016, nel senso

- di lasciare in dotazione organica il posto di categoria B;
- di precisare che detto posto di categoria B è di posizione economico/giuridica di ingresso B3 (nel seguito anche indicato come di Categoria B3);
- di spostare detto posto di Categoria B3 nell'ambito dell'area contabile amministrativa (Collaboratore amministrativo contabile);

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Contabile-amministrativa n. 168 del 07.11.2016 è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.165/2001 e, contestualmente, è stata anche avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di Collaboratore amministrativo di categoria B, posizione giuridica B3, da destinare agli uffici dell'Area contabile-amministrativa.

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Contabile-amministrativa n. 172 del 09.11.2016 è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.165/2001 e, contestualmente, è stata anche avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo - contabile di categoria C da destinare agli uffici dell'Area contabile-amministrativa.

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 309 del 19.12.2016 si è provveduto al collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza 30.12.2016 della sig.ra Maria Luisa Vivenzi, Istruttore Amministrativo, cat. D, posizione economica D4;

Visto l'art. 89 comma 5 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

Visto l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano

*l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva **le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale** su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”*

Visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente dispone
“*Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.*”;

Visto l'art. 91, commi 1 e 2 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Visto l'art.39 comma 1 della legge n.449/1997 che testualmente dispone:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Visti i comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) ~~[riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]~~ (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113,);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Visto l'art.3 commi 5 e 5-quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 che testualmente dispongono:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Visto l'art.19 comma 8 della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria per l'anno 2002) che testualmente dispone:

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto l'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165/2001 che testualmente dispone:

33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa

speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Visto l'art.1 comma 228 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visti i comma 476, 477 e 479 dell'articolo 1 della Legge 11/12/2016 n° 232 (legge di bilancio 2017) che testualmente dispongono

“476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Rilevato che la legge di bilancio 2017 ha portato la capacità assunzionale dei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466¹ al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ma solo se "... il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267."

Rilevato che la legge di bilancio 2017 ha, in pratica esteso ai comuni di cui sopra il regime di favore già previsto per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10.000 abitanti (previsto dall'art.1, comma 228, secondo periodo, della legge 208/2015;

Ritenuto di approvare la rideterminazione della dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

Ritenuto di determinarsi in merito alle eventuali eccedenze di personale;

Dato atto che il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 è stato acquisito agli atti di questo Comune il 13.01.2017 al n. 542;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-di determinare la dotazione organica di questo Comune come segue:

¹ Art. 1 - Comma 466

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dotazione organica approvata con deliberazione di giunta comunale n.12 del 16.01.2017							
N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos. econ.	Part time	
1		Responsabile d'Area	Pedretti Antonio	architetto-specialista in attività amministrative e contabili	D4		
2			Pell Luisa	istruttore amministrativo	G4		
3		LLPP e manutenzioni	Danesi Marino	operaio professionale	B5		
4			vacante	specialista in attività amministrative	D		
5	tecnica	ecologia e ambiente	Salmi Giovanni	istruttore amministrativo	G4		
6			Galli Gianni	geometra-specialista in attività amministrative e contabili	D3	18 ore	
7		urbanistica-edilizia privata	Messali Ugo	ingegnere-specialista in attività amministrative e contabili	D1		
8			Guameri Norma	istruttore amministrativo	C2	30 ore	
9		Responsabile d'Area	Vincentino Vecchio	specialista in attività amministrative e contabili	D3		
10		demografico	Aberni Maddalena	specialista in attività amministrative	D2		
11			Cocchetti Caterina	istruttore amministrativo	C2		
12		Commercio	Silvestri Raffaella	istruttore amministrativo	C1	15 ore	
13	Contabile-amministrativa	tributi	Cofletti Pericle	specialista in attività amministrative e contabili	D2		
14			Fossati Mara	istruttore amministrativo	C1		
15		patrimonio-economato-	Ganza Lorella	specialista in attività amministrative e contabili	D2		
16		contabilità-bilancio	vacante	collaboratore amministrativo contabile	B3		
17			vacante	istruttore amministrativo	C		
18		segreteria	Galuppini Gemma	specialista in attività amministrative e contabili	D2		
19			Sondini Thomas	istruttore amministrativo	B3	24 ore	
20		Responsabile d'Area	vacante	specialista in attività socio assistenziali e culturali	D		
21			Spinetti Laura	assistente sociale-specialista in attività socio-assistenziali	D1		
22		socio-assistenziale	Cherubini Adele	istruttore amministrativo	C3	24 ore	
23			Mardotti Rosaria	operatore socio-assistenziale	B6		
24	socio culturale		Marelli Wilma	operatore socio-assistenziale	B5	30 ore	
25		URP-informagiovani	Franchini Elisa	istruttore amministrativo	C2	30 ore	
26		biblioteca	Votri Paolo	bibliotecario-esperto in attività socio-culturali	C1		
27			Ramponi Giacomo	commissario aggiunto di PL - Resp servizio PL	D1		
28			vacante	agente di polizia locale	C		
29		servizio polizia locale	Longo Egidio	agente di polizia locale	C1		
30			Del Ton Remo	agente di polizia locale	C2		
31			Lonatelli Caterina	istruttore amministrativo	C3		

3-di dare atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 07.11.2016c'è il solo cambiamento del posto di specialista in attività socio assistenziali e culturali resosi vacante per il collocamento a riposo della sig.ra Maria Luisa Vivenzi con decorrenza dal 30.12.2016;

4-di stabilire che il fabbisogno di personale di questo ente per il triennio 2017/2019 è individuato nei posti che si indicano come vacanti nella tabella di cui sopra;

5-confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 248del07.11.2016, di disporre che nell'anno 2017 – ove ricorrano tutte le condizioni previste per legge in materia – si provveda al più presto a concludere la procedura (già avviata) per la mobilità volontaria ai sensi l'art 30 del D. Lgs. n.165/2001 per la copertura del posto di Collaboratore amministrativo-contabile di Categoria B3 da destinare agli uffici dell'Area contabile amministrativa riservata ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge 311/2004;

6-confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 248del07.11.2016, di disporre che nell'anno 2017 – ove ricorrano tutte le condizioni previste per legge in materia – si concludano le procedure per l'assunzione di 1 Istruttore Amministrativo contabile,

categoria C, da adibire agli Uffici dell'area Finanziaria-amministrativa, settore bilancio e contabilità

7-di disporre che nell'anno 2017 – ove ricorrano tutte le condizioni previste per legge in materia – si proceda alla copertura del posto di specialista in attività socio-assistenziali e culturali di categoria D resosi vacante per il collocamento a riposo della sig.ra Maria Luisa Vivenzi con decorrenza dal 30.12.2016;

8-di stabilire che nel corso negli anni 2018 e 2019 si provveda alla copertura dei rimanenti posti indicati come vacanti solo qualora ciò sia possibile nel rispetto della normativa vigente in materia;

9-di dare atto che ai sensi delle disposizioni della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e della ulteriore normativa richiamata in premessa, questo Comune

- a) nell'anno 2017 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno 2016 stante il fatto che ha meno di 10.000 abitanti e rispetta il rapporto dipendenti/popolazione definito dal DM 24.07.2014;
- b) può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014; in quanto:
 - -può recuperare il 80% (anziché il 60%, avendo un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) della capacità assunzionale dell'anno 2014 in quanto nell'anno 2013 c'è stata una riduzione di orario di un dipendente di Categoria C passato dal 18 ore part-time a 15 ore part-time;
 - -può recuperare il 100% della capacità assunzionale dell'anno 2015 in quanto nell'anno 2014 c'è stata la cessazione di un dipendente di categoria C, posizione economica C 4;
 - -non può recuperare la capacità assunzionale dell'anno 2016 in quanto nell'anno 2015 non c'è stata alcuna cessazione di personale dipendente;
 - -può recuperare il 75% della capacità assunzionale dell'anno 2017 in quanto nell'anno 2016 c'è stata la cessazione di un dipendente di categoria D, posizione economica D3;

10-di disporre che – nel rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale e della normativa in premessa richiamata - si provveda negli anni 2017/18/19:

- a ricorrere al lavoro occasionale accessorio nel rispetto delle norme generali di indirizzo e delle disponibilità di bilancio;
- all'attivazione di collaborazioni con Agenti di Polizia Locale in caso di bisogno, in occasione di manifestazioni e per la stagione turistica;

11-di dare atto che la spesa per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 10 trova adeguata copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione del triennio 2017/18/19;

12-di stabilire che, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla propria situazione finanziaria;

13-di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a mezzo fax alle OOSS territoriali CGIL e CISL ed informalmente alla RSU;

Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza del presente atto;

14-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Vincenzo Vecchio

16.01.2017

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 16.01.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari.

Addì 16.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line in data 16.01.2017

Addì 16.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci